

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Decisione dell'appello in caso di omesso deposito del fascicolo di parte

*Va confermato che se la parte omette di depositare il proprio fascicolo di parte, il Giudice è ugualmente tenuto a decidere utilizzando legittimamente solo quanto soppo al suo esame al momento della stessa in conformità al principio dispositivo delle prove»; tale principio va anche in questa sede ribadito, in quanto a i sensi degli artt. 165, 166 e 184 c.p.c., nonché 74, 77 e 87 disp. att. c.p.c. i documenti prodotti debbono essere inseriti nei fascicoli di parte, che possono essere ritirati all'atto della rimessione della causa al collegio e vanno ex art. 169, 2° co., c.p.c. restituiti con il fascicolo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale. Trattasi non già di un obbligo bensì di un onere, la cui inosservanza, ove volontaria, comporta che come nella specie il giudice decide legittimamente allo stato degli atti, sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione, in conformità al principio dispositivo delle prove.*

NDR: in tal senso Cass. 25/06/2021 n. 18287, 7/10/2020 n. 21571, 28/6/2017 n. 16212, 26/4/2012, n. 6522 e 16/7/1997, n. 6251.

**Tribunale di Milano, sezione prima, provvedimento del 3.1.2023**

...omissis...

Vale osservare preliminarmente che parte appellante non ha depositato il proprio fascicolo di parte di primo grado. In aderenza al principio di diritto affermato da Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18287 del 25/06/2021 in base al quale «se la parte omette di depositare il proprio fascicolo di parte, il Giudice è ugualmente tenuto a decidere utilizzando legittimamente solo quanto sopposto al suo esame al momento della stessa in conformità al principio dispositivo delle prove» principio va anche in questa sede ribadito, in quanto a i sensi degli artt. 165,166 e 184 c.p.c., nonché 74, 77 e 87 disp. att.

c.p.c. i documenti prodotti debbono essere inseriti nei fascicoli di parte, che possono essere ritirati all'atto della rimessione della causa al collegio e vanno ex art. 169, 2° co., c.p.c. restituiti con il fascicolo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale. Trattasi non già di un obbligo bensì di un onere, la cui inosservanza, ove volontaria, comporta che come nella specie il giudice decide legittimamente allo stato degli atti, sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione, in conformità al principio dispositivo delle prove ( v. Cass., 7/10/2020, n. 21571; Cass., 28/6/2017, n. 16212; Cass., 26/4/2012, n. 6522. E già Cass., 16/7/1997, n. 6251).

L'opponente si duole della mancata ricezione degli atti presupposto della ingiunzione allegando dapprima di non averli mai ricevuti e, successivamente alla produzione delle relate di notifica da parte del Comune opposto, della irregolarità della notificazione. Rispetto a tale seconda allegazione ritiene che la sentenza appellata sia erronea per avere valutato le risultanze dei documenti depositati dal Comune nonostante l'eccezione di non conformità delle copie agli originali e per erroneo apprezzamento del disconoscimento effettuato dalla parte.

Come emerge anche dalle note conclusionali depositate dalla parte opponente e presenti nel fascicolo di primo grado le due eccezioni sono assolutamente generiche e prive, dunque, dei requisiti che ne consentono l'apprezzamento in termini positivi da parte del giudicante.

La non conformità delle copie agli originali non è circostanziata limitandosi la difesa ad elencare massime di giurisprudenza così pure il disconoscimento è formulato senza neppure l'indicazione della parte del documento rispetto al quale la contestazione è svolta. Del tutto correttamente dunque il profilo non è stato ritenuto rilevante dal Giudice di prime cure in applicazione del principio affermato da Cass Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018 (Rv. 651376 - 01) ( “La contestazione della conformità all' originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall' originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all' originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della " conformità della fotocopia prodotta all' originale") e da Cass Sez. 5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019 (Rv. 654386 - 01) “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all' originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all' originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso).

Quanto alla regolarità delle notifiche si osserva che la motivazione del Giudice di prime cure, ha fatto richiamo a principi del tutto rispondenti alla disciplina applicabile, effettuando una corretta ricognizione anche delle risultanze documentali, avendo infatti distinto le relate di notifica ricevute dal sig. Chirilà quale portiere e quelle ricevute in qualità di persona delegata e quindi, riscontrando

per tutti i casi in cui il Chirilà si è dichiarato semplice portiere l'avvenuta attestazione in calce alla relata di notifica dell'avvenuta spedizione della raccomandata (che il Giudice di pace espressamente individua con riguardo alla indicazione del numero di raccomandata riportato sulla matrice adesiva al margine della relata ove risulta apposto il corrispondente talloncino pre compilato che manca invece nelle relate in cui l'atto è stato consegnato al sig. Chirilà in qualità di soggetto delegato dal destinatario) non necessaria per l'ipotesi di persona delegata.

Correttamente il Giudice di pace ha altresì precisato che la prova che la consegna non sia intervenuta a persona munita di espressa delega grava sulla parte opponente avendo il notificante recepito una dichiarazione specifica da parte della persona che riceve l'atto per conto del destinatario al domicilio dello stesso ( Cass. 366/2005).

In presenza dunque di regolarità della notifica degli atti presupposto l'ingiunzione va considerata legittima.

Quanto ai vizi propri della ingiunzione lamentati si osserva che quello espressamente preso in considerazione dal Giudice di pace ( mancata allegazione dei verbali) è stato adeguatamente risolto dal giudice di prime cure che ha evidenziato come non vi sia sanzione di nullità per la mancata allegazione del titolo presupposto quando esso sia comunque ricavabile dal tenore dell'atto; l'ingiunzione opposta indica dettagliatamente il numero del verbale, la data della sua notifica e l'importo; si tratta di atti tutti già noti al destinatario della ingiunzione e ciò è sufficiente per ritenere sufficientemente motivata l'ingiunzione opposta.

Quanto all'ultimo profilo di contestazione ( mancata previa comunicazione del dettaglio delle iscrizioni a ruolo) il Tribunale rileva che il tenore letterale della norma richiamata ( art. 1 co 544 legge 228/2012) dà conto del fatto che essa si riferisce alla riscossione coattiva di debiti ai sensi del DPR 29.9.1973 n. 602 e dunque a debiti di carattere tributario; nel caso di specie si tratta di debiti inerenti la violazione di norme del codice della strada e pertanto la disciplina ( che peraltro si riferisce alla procedibilità di azioni cautelari ed esecutive) non è applicabile.

Deve pertanto concludersi per una pronuncia di rigetto dell'appello.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della attività difensionale svolta e delle tariffe ex DM 44/2015 e succ. modificazioni..

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Milano n. *omissis*; condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado sostenute dalla parte appellata che liquida in euro 1.200,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---